



diritto & religioni

Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

23



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

Riflessioni sul lodo arbitrale nell'ordinamento vaticano

ENRICO GIARNIERI

1. Una nuova sentenza della Cassazione vaticana

Particolare interesse dal punto di vista sostanziale e processuale riveste, in tema di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la sentenza del 29 maggio 2009 (N. 32/08 ruolo generale) con cui la Corte di cassazione vaticana, nell'opera meritoria che da sempre svolge in punto di diritto, ha rigettato, tra gli altri, il [...] *motivo di irricevibilità, improcedibilità o sin minus inammissibilità del ricorso*, presentato dalla parte resistente a causa dell'asserita appellabilità della sentenza del Tribunale.

La pregressa vicenda giudiziaria è connotata dall'emanazione - ad opera del Tribunale vaticano - di una sentenza di rigetto della domanda, proposta dalla parte ricorrente, di annullamento del lodo reso da un Collegio arbitrale appositamente costituito.

Il lodo in questione stabilisce, riguardo ad un immobile, il termine di scadenza del relativo contratto di locazione intercorso tra la parte ricorrente e quella resistente, imponendo alla prima il rilascio del bene entro la data fissata a fronte del pagamento a suo favore - ed in capo all'altra parte - di una predeterminata indennità. Avverso tale sentenza del Tribunale la parte ricorrente propone ricorso per cassazione basato su due motivi. Il primo riguarda la *violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di interpretazione e qualificazione del contratto [...]*; il secondo motivo viene invece fondato intorno alla *violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di contratto di locazione [...]*.

Ma il motivo del ricorso per cassazione, su cui verranno qui svolte talune considerazioni, è quello pregiudiziale contenuto nel controricorso della parte resistente. Nel dettaglio, quest'ultimo motivo consiste nella dichiarata appellabilità - stando al vigente quadro normativo vaticano - della sentenza impugnata per cassazione, la quale quindi *non rientrerebbe tra le decisioni*

passibili di accesso al giudizio di cassazione [...]. Ad avviso di parte resistente, infatti, ciò troverebbe conferma sia nella *mancata dichiarazione di inappellabilità* della sentenza del Tribunale vaticano nelle prescrizioni normative ad essa relative, sia nell'esame del giudizio di impugnazione del lodo arbitrare condotto in base a quanto previsto per i giudizi resi in primo grado, oltre che nella disposizione di cui all'art. 384 c.p.c. vaticano sul deposito per multa.

Al contrario, la parte ricorrente ritiene infondata la riferita eccezione così come formulata dalla resistente, in quanto l'art. 717 c.p.c. statuisce chiaramente l'impugnabilità per nullità del lodo arbitrare innanzi al tribunale *nel termine stabilito per l'appello*, giustificando in tal modo la funzione di giudice di appello che viene adempiuta dal Tribunale vaticano nell'eventualità di impugnazione per nullità di un lodo. Anche il promotore di giustizia, inoltre, aderendo a questo argomento addotto dalla parte ricorrente, propende – nel proprio parere – per l'infondatezza dell'eccezione presentata dalla resistente, ampliando peraltro il ragionamento giuridico sull'analisi della questione mediante il riferimento alla natura dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrare. Al riguardo, è dato pertanto leggere nella decisione in commento che *la singolarità della impugnazione confermerebbe che la sua collocazione nel Tribunale di prima istanza quanto a trattazione non ne condiziona e non ne determina il grado.*

In questa sede due paiono essere le piste di indagine meritevoli di approfondimento. Da un lato, la disamina delle plausibili ragioni a sostegno dell'appellabilità o meno della decisione del giudice collegiale di prima istanza che pronuncia sull'impugnazione per nullità del lodo. Dall'altro lato, la possibile individuazione delle peculiari ragioni determinanti la competenza del Tribunale¹ nel conoscere della domanda di annullamento di un lodo arbitrare nell'ambito del vigente ordinamento giudiziario vaticano.

2. Appellabilità della decisione arbitrare

Circa il primo quesito occorre soffermarsi – innanzitutto – sull'individuazione dei mezzi di impugnazione contro il lodo arbitrare, districandosi nella complessa rete di gravami, che si presenta ai nostri occhi.

¹ La Legge numero CXIX del 21 novembre 1987 *che approva l'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano*, emanata dal Segretario di Stato in virtù dei poteri attribuitigli dal Pontefice con il chirografo *Le sollicitudini crescenti* del 6 aprile 1984, ha eliminato la denominazione al tribunale di "tribunale di prima istanza". Per il testo della legge cfr. *Acta Apostolicae Sedis Supplemento*, n. 58, 1987, pp. 46-50. Per il chirografo in questione cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, n. 76, 1984, pp. 495-496.

Contenuti nel “titolo primo” del libro terzo, intitolato “Dei procedimenti speciali”, del codice di procedura civile vaticano, gli articoli da 696 a 719 disciplinano l’arbitrato². Anche nell’ambito della giustizia vaticana viene ad esso riconosciuta una rilevanza pratica in quanto strumento di decisione, ad opera di soggetti privati, di liti già insorte o eventuali tra le parti. A tale scopo, in virtù dell’art. 696, § 1, c.p.c., l’autonomia privata ha, infatti, a disposizione un negozio detto dalla legge “convenzione di arbitrato”, attraverso cui le parti si accordano per rinunciare all’intervento degli organi della giurisdizione a favore della decisione privata della controversia.

Si noti che il codice di procedura civile vaticano, sempre nel primo paragrafo dell’art. 696, disciplina esplicitamente i due sottotipi negoziali di convenzione d’arbitrato, ossia il compromesso (prima parte del primo paragrafo della disposizione testé citata) e la clausola compromissoria (seconda parte del detto paragrafo).

Stipulando il compromesso, le parti si accordano per rimettere in arbitri una specifica controversia tra loro già insorta.

Clausola compromissoria è qualificato invece il patto con cui le parti stabiliscono che future controversie di un certo tipo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d’arbitrato e che siano determinabili.

Ai sensi dell’art. 697 c.p.c., la convenzione d’arbitrato deve, a pena di nullità, essere fatta per iscritto e possedere tutti i requisiti necessari per la validità dei contratti. Gli arbitri pertanto conoscono, all’interno dell’ordinamento giudiziario vaticano, in veste di giudici privati, delle controversie a loro deferite e ne decidono con una pronuncia - “lodo” arbitrale - che conclude un procedimento modellato sulla struttura del processo giurisdizionale.

Il deferimento del giudizio sui diritti ed obblighi delle parti non implica in ogni caso l’attribuzione agli arbitri dei poteri autoritativi inerenti alle funzioni giurisdizionali, cosa che esorbiterebbe dalla autonomia privata. E il § 2 dell’art. 696 c.p.c. fa espresso divieto di *deferire al giudizio degli arbitri la decisione delle controversie riguardanti dichiarazioni di assenza, patria potestà, tutela, interdizione, stato civile, e tutte le materie riservate alla competenza della Chiesa*.

² Per un inquadramento a livello comparativo dell’istituto arbitrale quale mezzo alternativo di risoluzione delle controversie si veda: TITO CARNACINI, MARIO VASETTI, *Arbitri*, in *Nuovo Digesto Italiano*, I, Utet, Torino, 1937, p. 648 ss.; LUIGI BARBARESCHI, *Gli arbitri*, Vallardi, Milan, o 1937; TITO CARNACINI, *Arbitrato rituale*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Utet, Torino 1957, pp. 874-923. Sui caratteri generali dell’arbitrato vaticano cfr. LORENZO DA PRA GALANTI, *Arbitration procedure, laws and facilities in Vatican City State*, nel vol. *International Commercial Arbitration. Practice & Procedure. Enforcement of Foreign Awards*, Universal Law Publishing, New Delhi, 2012, pp. 1217-1224.

Per quanto riguarda il procedimento e la decisione arbitrare, pare opportuno sottolineare anzitutto che, in base a quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 708-711 c.p.c., l'arbitrato può essere deciso secondo diritto o secondo equità.

La regola è che gli arbitri debbono seguire ed applicare le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto che essi pronuncino secondo equità (art. 708 c.p.c.). In quest'ultimo caso il codice stesso individua negli arbitri la *qualità di amichevoli compositori* (art. 708, § 2, c.p.c.).

Va altresì osservato che la disciplina vaticana dell'omologazione della decisione arbitrare (denominata "lodo definitivo") è molto stringente. Al riguardo l'art. 712 c.p.c. dispone che: *Il lodo definitivo, in originale, insieme con la convenzione, nel termine di giorni quindici dalla sua pronuncia, sarà depositato da uno degli arbitri, o personalmente, o a mezzo di mandatario munito di procura speciale, nella cancelleria del giudice unico, sotto pena di multa fino a lire mille.* E il successivo art. 713, § 1, c.p.c. stabilisce che: *Il lodo è dichiarato esecutivo, salva l'efficacia sospensiva del termine derivante dalle eventuali impugnazioni di cui all'art. 715, con decreto del giudice unico, il quale deve pronunziarlo nel termine di giorni cinque dal deposito in cancelleria del lodo medesimo. Il lodo sarà annotato in un apposito registro e conservato in una speciale raccolta.* La procedura di omologazione del lodo è, pertanto, obbligatoria e a impulso d'ufficio, essendo posto a carico degli stessi arbitri l'obbligo di effettuare il deposito nella cancelleria del giudice unico.

Ai sensi dell'art. 715, § 1, c.p.c., poi, il lodo è anche appellabile, in quanto è riconosciuto espressamente che: *Le parti possono stabilire, con la convenzione o con successivo atto scritto, che il lodo sia soggetto a qualunque mezzo, o a determinati mezzi d'impugnazione, davanti agli arbitri che l'hanno pronunziato, o davanti ad arbitri diversi, o davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.*

Quanto agli altri mezzi di impugnazione avverso la decisione arbitrare, questi sono costituiti dalla revocazione (art. 716 c.p.c.), dall'azione di nullità (art. 717 c.p.c.), dall'opposizione del terzo (art. 715, § 2, c.p.c.), dal ricorso per cassazione (art. 715, § 1, c.p.c.), cui si aggiunge anche il ricorso contro il decreto di omologazione (art. 713, § 2, c.p.c.).

Sulla base del sopra citato art. 713, § 1, c.p.c., si può pervenire alla conclusione che il lodo non omologato non produca alcun tipo di effetto e che si tratti di un atto insanabilmente nullo. La decisione degli arbitri non è, quindi, dotata di vita autonoma, essendo indissolubilmente legata al successivo provvedimento giudiziale di omologazione del giudice unico, in ossequio al principio del monopolio statale della giurisdizione, considerato – come si vedrà più avanti – irrinunciabile dal legislatore vaticano del 1946.

Tra i mezzi di gravame non vi è dubbio che l'impugnazione per nullità

rappresenti lo strumento processuale di più frequente utilizzo nei confronti del lodo arbitrale. La particolarità di tale rimedio, nel codice di rito civile vaticano, è costituita – come più sopra accennato – dall’organo giurisdizionale chiamato ad avervi cognizione: il Tribunale.

È l’art. 717 c.p.c., dopo aver previsto che il lodo degli arbitri può essere impugnato per nullità [...] *nel termine stabilito per l’appello*, a fissare, in maniera tassativa, i casi di impugnazione³, connotando quest’ultima del carattere di impugnativa in senso stretto e a critica vincolata.

Circa la esatta qualificazione dell’impugnazione per nullità, tuttavia, non vi è unanimità di vedute sul piano dogmatico. Basti pensare che essa viene considerata nell’ordinamento italiano ora alla stregua di un appello straordinario⁴, ora di un appello limitato⁵, ora piuttosto di un appello improprio⁶.

Coerente con l’impostazione operata dal codice vaticano circa la competenza del Tribunale sull’impugnazione per nullità del lodo potrebbe, peraltro, essere considerata quella ricostruzione dottrinale per la quale il gravame in parola è da identificarsi in un procedimento di unico grado, avente lo scopo di far venir meno in radice l’efficacia della decisione arbitrale⁷. Oppure, molto più vicina – sempre a livello dogmatico – alla scelta di sistema, effettuata dal legislatore vaticano, parrebbe la posizione di chi, individuando nell’impugnazione per nullità del lodo un *unicum*, derivante dalla contestuale presenza di un’azione di annullamento della decisione resa dagli arbitri e di un’azione di cognizione nel merito, definisce l’impugnazione in oggetto un giudizio del tutto nuovo⁸.

Va comunque riconosciuto, come viene fatto osservare nella sentenza in

³ Secondo l’art. 717 c.p.c. il lodo arbitrale può essere impugnato per nullità nei seguenti casi 1° se il lodo sia stato pronunciato in virtù di convenzione nulla o scaduta, oppure fuori dei limiti della convenzione; 2° se il lodo non abbia pronunciato sopra tutte le controversie deferite al giudizio degli arbitri, o contenga disposizioni fra loro necessariamente incompatibili; 3° se il lodo sia stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro; 4° se il lodo sia stato pronunciato da arbitri che non siano stati nominati a norma dell’articolo 702; 5° se, dovendosi applicare la regola stabilita dall’art. 708, § 1, gli arbitri non abbiano decisa la controversia secondo le regole di diritto; 6° se nel procedimento non siano state osservate le forme richieste nei giudizi, a pena di nullità, secondo le norme di procedura che gli arbitri dovevano seguire nel caso particolare; 7° se il lodo non contenga i requisiti indicati nell’articolo 711, numeri 3, 4, 5, e quello indicato dal numero 6, salvo il disposto del paragrafo secondo dello stesso articolo, ovvero non sia stato pronunciato nel territorio dello Stato.

⁴ In proposito cfr. FRANCESCO CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, II, Foro italiano, Roma, 1951, p. 244.

⁵ Cfr. VIRGILIO ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Jovene, Napoli, 1947, p. 574.

⁶ Cfr. SALVATORE SATTÀ, *Diritto processuale civile*, Cedam, Padova, 1950, p. 564.

⁷ In tal senso cfr. EDOARDO GARBAGNATI, *In tema di impugnazione per nullità del lodo arbitrale*, in *Rivista di diritto processuale*, n. 2, 1947, p. 259.

⁸ Cfr. SALVATORE SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, IV-2, Vallardi, Milano, 1971, p. 327.

commento, che l'impugnazione per nullità non è un normale appello. L'autorità giudiziaria competente non è, infatti, investita della funzione – che è tipica del giudice di secondo grado – di riformare o confermare la sentenza impugnata davanti ad essa, bensì di procedere ad un controllo, effettuato sulla scorta di un tassativo e stretto catalogo di motivi, sull'eventualità della nullità del lodo. Sarebbe proprio ciò, secondo la dottrina maggioritaria, a costituire il principale fattore distintivo dell'impugnazione per nullità rispetto all'appello, che ha un mero effetto sostitutivo.

Considerata proprio la riferita natura di specialità della quale è contraddistinta l'impugnazione per nullità del lodo arbitrare, risulta allora più chiara l'insostenibilità delle ragioni addotte dalla parte resistente nella causa di cui in oggetto, attraverso le quali si tenta di dimostrare l'appellabilità della suddetta impugnazione a discapito della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale vaticano, sul fondamento – come emerge dalla decisione in commento – del principio “*onus probandi incumbit ei qui asserit*”.

Tenendo presente la netta distinzione - come accennato in apertura di questo paragrafo - che corre tra i mezzi di gravame del lodo (contemplati dagli articoli 715-717 del codice di procedura civile vaticano) e quelli della sentenza del giudice che si pronuncia sull'impugnazione della decisione arbitrare (i quali seguono, invece, le regole sancite agli articoli 334-349 c.p.c.), vanno mosse alcune considerazioni che ribadiscono la inappellabilità di fondo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrare. Esse vanno lette nell'ottica di un inquadramento sistematico e di un coordinamento delle stesse disposizioni processuali, richiamate dalla parte resistente, con lo speciale sistema di impugnazione del lodo arbitrare.

In particolare, si consideri che l'art. 372 c.p.c., richiamato per giustificare l'appellabilità dell'impugnazione del lodo e la sua non ricorribilità in cassazione, non prevede affatto la esplicita “dichiarazione di inappellabilità” delle decisioni che possano costituire oggetto di ricorso per cassazione⁹. E' invece determinante, al riguardo, la sussistenza di una dichiarazione espressa, che trovi cioè fondamento normativo in una apposita disposizione di legge.

L'ulteriore rilievo mosso dalla parte resistente – in base al quale nella causa *de qua* si sarebbe potuto seguire la normativa che disciplina il giudizio di primo grado – nulla dimostra neanche in ordine alle eventuali “peculia-

⁹ Secondo l'art. 372 c.p.c. *possono essere impugate col ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'articolo 373 e per gli effetti di cui all'art. 399, le sentenze e le ordinanze pronunciate dal giudice di appello e le sentenze e le ordinanze dichiarate dalla legge inappellabili, ad eccezione delle sentenze e delle ordinanze rese dal giudice unico in una lite il cui valore non superi lire cinquecento.*

rità o derogazioni” che connoterebbero la normativa sul giudizio di primo grado proprio in quanto giustificate da ragioni particolarissime proprie del giudizio di impugnazione per nullità del lodo.

Del resto, la speciale attribuzione della competenza al Tribunale vaticano avvalorata la debolezza dei ragionamenti condotti intorno ad un’asserita appellabilità dell’impugnazione per nullità della decisione arbitrale. Quest’ultimo organo giudiziario collegiale costituisce sede naturale di appello per ciò che concerne l’impugnazione per nullità di un lodo arbitrale e, di conseguenza, la sua decisione diviene logicamente inappellabile e, ovviamente, ricorribile per cassazione in virtù di quanto prescritto dall’art. 372 c.p.c.

3. *Il problema della competenza*

Dobbiamo ora domandarci quali siano le più convincenti ragioni sottese alla ‘speciale competenza’ del Tribunale vaticano in ordine all’impugnazione per nullità del lodo. Una certa rilevanza può assumere, a tal fine, anche un’indagine sulla determinazione della natura giuridica del lodo e dell’arbitrato nel contesto della giustizia vaticana.

La dottrina civilistica coeva al codice di procedura civile vaticano si è cimentata, per quanto interessa in questa sede, sulla questione del carattere del lodo e sul tipo di rapporto che intercorre con il decreto di omologazione. A tal proposito si rilevano due principali orientamenti di pensiero intorno al ruolo che riveste l’omologazione all’interno del procedimento arbitrale. Alcuni vi attribuiscono una funzione marginale ed accessoria nella qualificazione del lodo, che ora assume indole giurisdizionale ora, al contrario, contrattuale¹⁰.

Altri, viceversa, ravvisano nel decreto di omologazione un atto indispensabile ai fini dell’efficacia dello stesso lodo, con il quale peraltro intercorre un legame indissolubile (cf. art. 713, § 1, c.p.c., secondo cui *il lodo è dichiarato esecutivo [...] con decreto del giudice unico, il quale deve pronunziarlo nel termine di giorni cinque dal deposito in cancelleria del lodo medesimo*)¹¹.

¹⁰ Sulla natura contrattuale del lodo, seppur dotato del decreto di omologazione, si vedano tra gli altri: GIUSEPPE CHIOVENDA, *L’azione nel sistema dei diritti*, Zanichelli, Bologna, 1903, p. 49, nota 8, per il quale la decisione arbitrale *per sé non è né punto né poco atto giurisdizionale, non è dichiarazione di diritto, ma puro giudizio logico, che viene assunto come fondamento giuridico di un’azione tendente a un atto giurisdizionale e come presupposto di questo atto*; ALFREDO ROCCO, *La sentenza civile*, Fratelli Bocca, Torino, 1906, p. 38 ss.; SALVATORE SATTA, *Contributo alla dottrina dell’arbitrato*, Vita e pensiero, Milano, 1931, p. 158 ss.

¹¹ In questo senso cfr. MOISE AMAR, *Dei giudizi arbitrali*, Utet, Torino, 1879, p. 31 ss.

Il punto di partenza dei ragionamenti svolti sulla natura giuridica del lodo si fonda comunque sul dato per cui la giurisdizione appartiene esclusivamente allo Stato: si tratta del richiamato principio del monopolio statale della giurisdizione. Poiché solamente un giudice dello Stato è legittimato dalla legge a giudicare ed avere piena cognizione delle controversie, ne consegue che la figura degli arbitri viene vista come un organo improprio di giurisdizione¹² e che la decisione arbitrale va sistematicamente collocata nell'ambito della giurisdizione statale proprio mediante il decreto di omologazione. In una siffatta concezione dell'arbitrato in generale, di tipo giurisdizionale puro¹³, gli arbitri assumerebbero la titolarità di pubbliche funzioni, il cui potere discenderebbe direttamente dalla legge. La loro nomina andrebbe intesa come un atto pubblicistico di designazione; il momento dell'accettazione dell'incarico comporterebbe la nascita di un dovere, di tipo pubblicistico, di decidere la controversia. Il lodo, pertanto, sarebbe - in tale ottica interpretativa - un atto di natura pubblicistica, la cui peculiarità sarebbe il suo assoggettamento ad un successivo e diverso atto, avente carattere di conferma.

Alla luce di quanto appena visto, si può affermare dunque che, non ideologicamente contrario ad affidare la funzione di risoluzione delle controversie a soggetti estranei all'organizzazione giudiziaria statale, il legislatore vaticano del 1946 abbia comunque assunto un atteggiamento di moderata apertura nei confronti dell'arbitrato, che viene assoggettato ad una marcata processualizzazione. In questa direzione, dopo averlo collocato nel terzo libro del codice (libro relativo ai procedimenti speciali) e non vietando agli stranieri - a differenza del codice di procedura civile italiano del 1940 - di assumere il ruolo di arbitri (art. 701, § 1, c.p.c., in base al quale *Tutti, anche se stranieri, possono essere nominati arbitri*), lo stesso legislatore vaticano fa sì che specificatamente il lodo venga convogliato nell'ambito della giustizia statale, con l'acquisizione, oltre all'efficacia esecutiva, anche di efficacia pari alla sentenza mediante il decreto di omologazione. Sul punto non desta alcuna perplessità l'art. 714 c.p.c., che recita: *In virtù del decreto, di cui all'articolo precedente, paragrafo 1, il lodo degli arbitri acquista la stessa efficacia delle*

¹² In tal modo si esprime LODOVICO MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, III, Vallardi, Milano, 1923, p. 38 ss., secondo il quale il lodo non possiede in sé l'efficacia di sentenza, ma è soltanto con il decreto di omologazione che *la compilazione degli arbitri acquista la sua perfezione giuridica*.

¹³ Cfr. VINCENZO GALANTE, *Sentenze arbitrali*, in *Digesto italiano*, XXI-2, Utet, Torino, 1891-1896, p. 658 ss.; PROSPERO FEDOZZI, *L'arbitrato nel diritto processuale civile internazionale*, Fiorenza, Palermo, 1908, p. 32; FERDINANDO UMBERTO DI BLASI, *L'arbitrato nel diritto processuale*, in *Giurisprudenza italiana*, I, 1932, 1, c. 701 ss.; ENZO CAPACCIOLI, *L'arbitrato nel diritto amministrativo*, I, Cedam, Padova, 1957, p. 20; SALVATORE BOCCAGNA, *L'impugnazione per nullità del lodo*, I, Jovene, Napoli, 2005, p. 27.

sentenze rese dall'autorità giudiziaria, a norma delle disposizioni del libro primo di questo codice, titolo sesto, capo nono.

A favore della complessiva natura giurisdizionale dell'arbitrato vaticano è, inoltre, la disposizione del codice – già in precedenza richiamata – da cui emerge chiaramente l'obbligo degli arbitri di effettuare il deposito del lodo entro quindici giorni dalla pronuncia, pena la multa fino a lire mille (art. 712 c.p.c.).

Se allora si prende in debita considerazione l'influenza che ha esercitato sull'impianto complessivo del procedimento arbitrale vaticano l'impostazione dogmatica di tipo giurisdizionalista, si può tentare di comprendere la logica sistematica di determinare nel Tribunale l'*autorità giudiziaria ordinaria* (in tal senso si esprime l'art. 715, § 1, c.p.c.) chiamata a conoscere dell'impugnazione avverso un lodo.

In particolare, l'inscindibilità che sussiste tra decreto di omologazione del giudice unico e lodo¹⁴ giustifica la competenza del Tribunale vaticano sul ricorso proposto avverso il suddetto decreto o anche *contro il rifiuto del giudice unico a pronunziarlo* (art. 713, § 2, c.p.c.). Come ribadisce l'art. 714 c.p.c., è unicamente per il tramite del decreto di *exequatur* del giudice unico che la decisione arbitrale può essere equiparata alle sentenze emanate dall'autorità giudiziaria.

4. *L'analisi comparatistica*

L'analisi comparatistica, da sempre costituente una palestra di antiformalismo e una lezione di storia, suggerisce di volgere lo sguardo oltre il quadro normativo vaticano. Ci limiteremo a trattare, *per apices*, il regime di impugnabilità della decisione arbitrale in alcuni di quei Paesi stranieri, in cui vigevano e vigono disposizioni che attribuivano e/o attribuiscono espressamente al lodo l'idoneità a produrre la cosa giudicata. È il caso degli ordinamenti francese, belga e spagnolo, mentre il Brasile, l'Austria e la Germania gli assegnavano e continuano ad assegnarvi i medesimi effetti della sentenza statale. Al riguardo, è interessante notare la differenza che contraddistingue

¹⁴ Di particolare interesse in ordine al legame peculiarissimo che intercorre tra decisione arbitrale e decreto di omologazione è la ricostruzione operata da autorevole dottrina, ad avviso della quale il lodo, autonomamente considerato, consiste di un atto complesso ed ineguale, in quanto costituito da due atti disomogenei, che sono appunto la decisione arbitrale e il decreto di *exequatur*. Essi provengono da un giudice - nel caso specifico dell'ordinamento vaticano dal giudice unico - costituito dalla "somma" o "fusione" degli arbitri e del pretore (cfr. FRANCESCO CARNELUTTI, *L'arbitrato estero*, in *Rivista di diritto processuale*, 1916, p. 374 ss.).

gli ordinamenti germanici – ed in specie la legislazione austriaca e tedesca – da quelli di stampo francese. Mentre all'interno di questi ultimi la decisione arbitrale si può considerare perfezionata, quanto ad effetti giuridici, soltanto all'esito di un positivo controllo ad opera di un organo giudiziario ordinario a ciò previsto appositamente dalla legge, nel sistema germanico – viceversa – il lodo acquista tendenzialmente efficacia di atto giurisdizionale dal momento della sua pronuncia, fatta salva la riserva dei mezzi di impugnazione proponibili a seconda del caso concreto.

In particolare, con riguardo all'ordinamento processuale vigente in Germania, l'arbitrato viene regolamentato dal libro X della *Zivilprozessordnung* (ZPO), denominato “*Schiedsrichterliches Verfahren*” (ossia “Processo arbitrale”) agli artt. 1025-1066¹⁵. L'arbitrato in Germania è stato oggetto di una significativa riforma nel 1998 ispirata dalla legge modello *Uncitral* sull'arbitrato commerciale internazionale. Anche per quanto riguarda l'Austria, l'arbitrato viene disciplinato nella *Zivilprozessordnung* austriaca (öZPO), all'interno del libro IV, agli artt. 577-618¹⁶. Per quel che qui interessa, si può osservare che il lodo austriaco rispetto a quello tedesco conserva una propria caratteristica, che consiste nella sua automatica efficacia esecutiva, non necessitando di alcun *exequatur* da parte del giudice statale. Occorre precisare che il lodo tedesco diviene titolo esecutivo solo se dichiarato tale dal giudice ordinario¹⁷. A parte questo tratto distintivo, peraltro, avverso la decisione arbitrale viziata in entrambi gli ordinamenti è ammissibile il ricorso per annullamento, che va proposto entro tre mesi dalla comunicazione del lodo. Nel sistema arbitrale tedesco, in cui come detto esiste il procedimento di omologazione del lodo, è inoltre consentito anche l'annullamento della pronuncia degli arbitri nel corso del giudizio di *exequatur* del lodo stesso.

In Francia si registra per altro verso, sin dalla vigenza del codice di procedura civile del 1806, un atteggiamento di forte resistenza nei confronti dell'i-

¹⁵ Per approfondimenti cfr. WALTHER JAKOB HABSCHIED, *Il nuovo diritto dell'arbitrato in Germania*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2, 1998, p. 175 ss.; ELENA D'ALESSANDRO, *Il giudizio di annullamento del lodo arbitrale nell'ordinamento tedesco dopo la riforma del 1998*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2001, p. 563 ss.; VALERIO SANGIOVANNI, *La costituzione del tribunale arbitrale nel diritto tedesco*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2001, p. 581 ss.; *Id.*, *Il lodo arbitrale nel diritto tedesco*, in *Rivista di diritto processuale*, 2004, p. 437 ss.; KARL HEINZ SCHWAB, GERHARD WALTER, *Schiedsgerichtsbarkeit*, C. H. Beck Helbing & Lichtenhahn, München, 2005; LEO ROSENBERG, KARL HEINZ SCHWAB, PETER GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, C. H. Beck, München, 2010, p. 1019 ss.

¹⁶ I richiamati articoli sono stati interessati da una recente riforma entrata in vigore nel 2006. Sul punto cfr. CHRISTIAN ASCHAUER, *Il nuovo diritto dell'arbitrato austriaco*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2006, p. 237 ss.; WALTER RECHBERGER, *Das neue österreichische Schiedsrecht*, in *Zeitschrift für Zivilprozess*, 2006, p. 261 ss.

¹⁷ Cfr. WALTHER JAKOB HABSCHIED, *Il nuovo diritto dell'arbitrato in Germania*, cit., p. 187 ss.

stituito arbitrale¹⁸. Stando al tenore delle disposizioni codiciali dell'epoca, il lodo acquistava efficacia esecutiva mediante l'ordinanza di *exequatur* del Tribunale di prima istanza. L'obbligo di depositare il lodo presso la cancelleria del riferito Tribunale (che incombeva in capo ad uno degli arbitri) non rivestiva contenuti di ordine pubblico e la sua inosservanza non comportava, di conseguenza, la nullità dell'atto. Ciò significa che la stessa omologazione non costituiva una *conditio sine qua non* dell'autonoma esistenza giuridica del lodo. La regola del sistema dei mezzi di gravame era rappresentata, da un lato, dall'appellabilità del lodo; dall'altro dalla previsione dell'opposizione di parte avverso l'ordinanza di *exequatur* del tribunale. Era altresì contemplata dalla giurisprudenza l'impugnazione dell'"*appel-nullité*", finalizzata alla tutela della parte soccombente che avesse voluto sindacare il lodo per motivi di contrasto con l'ordine pubblico o per manifesto denegato diritto di difesa. Nel codice di procedura civile in vigore il legislatore francese ha stabilito, a differenza dal codice del 1806, l'idoneità della decisione arbitrale a costituire cosa giudicata sin dal momento della sua emanazione. Ciò al fine di dirimere le questioni interpretative riguardanti, sotto la vigenza del precedente codice, l'interrelazione esistente tra autorità di cosa giudicata, omologazione e impugnabilità del lodo. Viene in tal modo sancita in maniera espressa la proponibilità dei mezzi di gravame della decisione arbitrale a partire dalla sua emanazione. Si assiste, pertanto, al fenomeno per cui l'inutile decorso temporale per la proposizione dei rimedi ordinari di impugnazione fa sì che acquisti definitività l'autorità di cosa giudicata del lodo, soltanto provvisoria nel momento della sua formazione. Mentre, sotto il versante dell'efficacia esecutiva del medesimo, va osservato che essa è condizionata dalla concessione dell'ordinanza di omologazione da parte del Tribunale di grande istanza, all'esito di un procedimento a contraddittorio imperfetto¹⁹. In tale sistema gli strumenti ordinari di impugnazione, che possono essere utilizzati avverso il lodo²⁰, sono rappresentati dal ricorso per annullamento e – ove consentito espressamente – dall'appello; non è ammesso il ricorso in cassazione.

¹⁸ L'arbitrato fu infatti relegato alla fine del codice francese di rito civile del 1806, agli artt. 1003-1028, in omaggio alla concezione strettamente legalista e alla visione centralista del potere e della funzione giurisdizionale. Per approfondimenti al riguardo cfr. THOMAS CLAY, *Une erreur de codification dans le code civil: les dispositions sur l'arbitrage* nel vol., 1804-2004. *Le Code civil. Un passé, un présent, un avenir*, Dalloz, Paris, 2004, p. 693 ss.

¹⁹ Cfr. GIOVANNI BONATO, *La nozione e gli effetti della sentenza arbitrale nel diritto francese*, in *Rivista di diritto processuale*, 2006, p. 669 ss.

²⁰ Ci si riferisce in questa sede al lodo interno così come regolamentato nel codice di procedura civile francese. Cfr., in materia, VIVIANA AMOROSI, *L'impugnazione per nullità della sentence arbitrale nell'ordinamento francese*, in *Rivista di diritto processuale*, 2001, p. 104 ss.

Volgendo l'attenzione al contesto ordinamentale belga²¹, viene in rilievo il ruolo ricoperto dal Tribunale di prima istanza in materia di impugnazione del lodo²². Tale organo giudiziario, in composizione collegiale, è infatti competente per quanto riguarda la cognizione sul *recours en annulation* – che è assimilabile all'impugnazione per nullità così come prevista dal codice di procedura civile vaticano –, a meno che le parti abbiano optato, nella convenzione d'arbitrato, per la proposizione dell'appello davanti ad altro collegio arbitrale.

Per quanto riguarda la Spagna, le fonti normative in materia di arbitrato, sostanzialmente coeve al codice di procedura civile vaticano e attualmente vigenti, sono rispettivamente costituite dalla *Ley de Arbitraje de Derecho privado* del 22 dicembre del 1953 e dalla *Ley de Arbitraje (LA)* n. 60 del 23 dicembre 2003, modificata dalla *Ley* n. 11 del 20 maggio 2011²³.

Anche nell'ordinamento spagnolo è prevista la proponibilità nei confronti del lodo di un' "azione di annullamento" dinanzi al *Tribunal superior de justicia* della Comunità autonoma del luogo in cui è pronunciata la decisione arbitrale. Tale azione va esercitata entro due mesi dalla comunicazione del lodo alle parti ad opera degli arbitri e per i motivi tassativamente indicati nell'art. 41 *LA*. L'autorità giudiziaria, chiamata a decidere sull'impugnazione del lodo, può rilevare d'ufficio i vizi dell'atto, di cui alle lettere b), e) ed f) del menzionato art. 41, tra cui si riscontrano anche i casi di grave violazione del contraddittorio, di non compromettibilità della controversia e della contrarietà con l'ordine pubblico. Tali vizi possono essere sindacati anche dal pubblico ministero, che in base alla normativa detiene la legittimazione ad impugnare *en defensa de un interés público que requiere de tutela*. Circa il momento della produzione di efficacia della decisione arbitrale, mancando

²¹ Le disposizioni relative all'arbitrato, inizialmente introdotte con la legge del 4 luglio 1972, sono contenute nella parte sesta del *code judiciaire*. Dopo un primo e limitato intervento normativo nel 1985, esse sono state oggetto di una riforma di più ampio respiro, avvenuta con la legge 19 maggio 1998, che ha confermato la scelta per un sistema di tipo monista, non distinguendo tra arbitrato interno e internazionale. La prima disposizione che il codice dedica al lodo è contenuta nell'art. 1699, secondo cui *le tribunal arbitral statue définitivement ou avant dire droit par une ou plusieurs sentences*. Si distinguono, quindi, le *sentences arbitrales définitives* dalle *sentences arbitrales avant dire droit*: le prime sono quelle che decidono il merito, oppure anche una sola questione pregiudiziale o preliminare, con le quali gli arbitri esauriscono il loro potere decisorio in relazione alla questione o alla domanda decisa; le seconde hanno ad oggetto la risoluzione di questioni aventi carattere ordinatorio o istruttorio e non impediscono agli arbitri di riesaminare la questione già decisa.

²² Cfr. BERNARD HANOTIAU, OLIVER CAPRASSE, *L'annulation des sentences arbitrales*, in *Journal des tribunaux*, 2004, p. 417 ss.; GILBERTE CLOSSET-MARCHAL, *Le juge étatique et l'instance arbitrale*, in *Journal des tribunaux*, 2010, p. 245 ss.

²³ Cfr. per gli sviluppi PILAR PERALES VISCASILLAS, *La Reforma de la Ley de Arbitraje (Ley 11/2011, de 20 de mayo)*, in *Arbitraje. Revista de Arbitraje Commercial y de Inversiones*, 2011, p. 667 ss.

la previsione inerente ad un suo procedimento di omologazione, sin dalla emanazione del lodo si verificano – secondo le disposizioni attuali – gli effetti della cosa giudicata, qualificandosi in tal modo sia la *revisión* sia l'*acción de anulación* in termini di strumenti di impugnazione di una pronuncia avente a tutti gli effetti autorità di cosa giudicata.

Nell'ordinamento processuale brasiliano, infine, da un'analisi del pre- vigente impianto codicistico del 1939 emergono due fondamentali caratteri dell'arbitrato utili ai fini della presente indagine. Si ravvisa, infatti, la mancanza di un'apposita regolamentazione sulla clausola compromissoria e, al contempo, l'indispensabilità del procedimento di omologazione della decisione arbitrale, la quale va depositata presso la cancelleria del giudice competente entro cinque giorni dalla sua emanazione. Solamente mediante l'avvenuto *exequatur* venivano conferite al lodo efficacia ed autorità pari a quelle di una sentenza statale. La successiva legge federale n. 9307 del 23 settembre 1996 in materia di arbitrato ha viceversa previsto in maniera espressa l'istituto della clausola compromissoria e, al contrario di quanto avveniva in precedenza, non contempla più il procedimento di omologazione del lodo, in quanto conferisce a quest'ultimo gli stessi effetti di una decisione statale direttamente dal momento dell'emanazione²⁴. A tutela della parte soccombente la normativa attuale disciplina, inoltre, uno specifico rimedio volto ad azionare la nullità del lodo. Si tratta del procedimento che riguarda l'istanza finalizzata alla sua dichiarazione di nullità, che va proposta entro 90 giorni dalla notificazione della decisione arbitrale *all'organo giudiziario competente* (così, esplicitamente, l'art. 33 della richiamata legge del 1996) ed è denominata *ação de decretação da nulidade da sentença arbitral*.

5. Nel merito dell'impugnazione del lodo

Possono essere di ausilio alla comprensione delle ragioni per cui è proprio il Tribunale a esser competente dell'impugnazione di una decisione arbitrale, oltre a motivazioni di carattere sistematico incentrate sull'indole giuridica del lodo, anche un'indagine storica vertente sull'evoluzione dell'ordinamento giudiziario vaticano e, in ispecie, sulle ragioni strettamente pratiche che la giustificano.

Emerge la costante presenza nello Stato pontificio, fin dai suoi albori, di

²⁴ Cfr. JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, *La nuova legge brasiliana sull'arbitrato*, in *Rivista dell'arbitrato*, 1997, pp. 4-12; SELMA MARIA FERREIRA LEMES, *A sentença arbitral*, in *Justitex*, 2003, n. 15, p. 58 ss.

una molteplicità di organi giudiziari²⁵. Per un verso, le controversie la cui cognizione spettava naturalmente al foro laicale rientravano, per quel che riguarda la prima istanza, nella sfera di competenza dei c.d. giudici singolari o unici, nonché dei Tribunali civili e criminali a composizione collegiale.

Per altro verso, per quanto maggiormente interessa in questa sede, va rilevato che, per le ulteriori istanze di giudizio, anche la giurisdizione civile rientrava nella riserva di competenza propria dei due Tribunali della sede apostolica, ossia la Rota romana e la Segnatura. Essi, infatti, riunivano in sé le funzioni di superiori organi giudiziari ecclesiastici e statali in campo civile. Nonostante tale ordine di cose nell'organizzazione dell'amministrazione della giustizia patisse un primo significativo cambiamento con la cessazione dell'esercizio della giurisdizione pontificia secolare²⁶, continuava a permanere, all'interno del generale sistema delle impugnazioni delle decisioni giudiziarie, la menzionata riserva del Tribunale della rota romana e del Supremo tribunale della segnatura apostolica²⁷, con eccezione della cognizione attribuita in seconda istanza al Tribunale, a composizione collegiale, delle cause decise dal Giudice Unico.

Dopo poco tempo dalla costituzione del nuovo Stato vaticano, il pontefice Pio XI, con il *motu proprio* "Al fine" del 21 settembre 1932²⁸, provvide alla elaborazione di una legge organica sull'ordinamento giudiziario e di un codice di procedura civile, anche mediante la creazione provvisoria di due commissioni deputate a decidere le controversie civili a carattere patrimoniale o economico di competenza del foro ecclesiastico e quelle civili di competenza del foro laicale. In materia penale, invece, conservavano la propria cognizione i tribunali regolati dalla *Legge fondamentale* del 1929²⁹. Tali riforme

²⁵ Cfr. PAOLO DALLA TORRE, *L'opera riformatrice ed amministrativa di Pio IX fra il 1850 e il 1870*, Ave, Roma, 1945.

²⁶ In particolare, venne prevista la figura monocratica del giudice unico per le controversie di modico valore riguardanti la materia civile e quella del giudice delle contravvenzioni, competente nelle cause penali. Giudice a composizione collegiale di prima istanza era il Tribunale, competente nelle questioni civili e penali. Sul punto cfr. legge 7 giugno 1929 n. I, definita "Legge fondamentale della Città del vaticano", e legge n. II, definita "Legge sulle fonti del diritto", emanate con *motu proprio* di Pio XI: tali leggi vennero pubblicate sul Supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis* [cfr. *Acta Apostolicae Sedis, Supplemento*, 1, 1929, n. 1, 8 giugno 1929, pp. 1-4 e pp. 5-13]. Per spunti dottrinali sull'argomento cfr. FEDERICO CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Libreria editrice vaticana, Firenze, 1932, p. 145 ss.

²⁷ Alla Rota Romana era riservato l'appello delle decisioni giudiziarie di prima istanza, mentre il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica era competente circa il ricorso straordinario, in base alla normativa sancita dal diritto canonico, nei casi di annullamento di una sentenza per errori di procedura o di *restitutio in integrum*.

²⁸ *Acta Apostolicae Sedis*, 24, 1932, pp. 332-334.

²⁹ Cfr. PIO CIPROTTI, *Leggi e tribunali* nel vol., *Vaticano*, a cura di GIOVANNI FALLANI, MARIO ESCOBAR, Sansoni, Firenze, 1946, p. 363 ss.

me si attuarono con papa Pio XII, il quale, con *motu proprio* “Con la legge” del 1° maggio 1946, provvide all’emanazione dell’ordinamento giudiziario e del vigente codice di procedura civile³⁰.

Conseguenza dell’opera riformatrice pacelliana è una strutturazione della giustizia vaticana molto simile al modello dell’ordinamento giudiziario italiano³¹. L’art. 1 dell’ordinamento giudiziario del 1946, infatti, ridisegna l’organigramma della giurisdizione, sia civile che penale, secondo il seguente schema che vede, partendo dalla base per arrivare all’apice, i seguenti organi: il giudice unico, che ricalca la figura in Italia del pretore, con competenza civile e penale; il Tribunale, sempre con competenza civile e penale; la Corte di appello; la Corte di cassazione.

È stato autorevolmente osservato che *con la normativa degli anni 40 è stato soppresso il Giudice delle contravvenzioni* ed è stato, invece, conservato il *Giudice unico*³², con le competenze sopra menzionate.

Inoltre, *al Tribunale è stata anche confermata la competenza sia civile che penale [...], con il cumulo delle attribuzioni sia del Tribunale che della Corte d’assise dell’ordinamento italiano*³³. In proseguio di tempo la competenza penale del Tribunale è stata estesa alle rogatorie, deliberazioni ed estradizioni.

Va notato che permane la competenza del Tribunale intorno alle controversie decise dal giudice unico. In materia arbitrale ciò si riflette esplicitamente, in virtù dell’art. 713, § 2, c.p.c., nella previsione di ricorribilità al Tribunale avverso il decreto del giudice unico che dichiara esecutivo il lodo o avverso il rifiuto del medesimo giudice unico a pronunciare tale decreto.

Il codice di procedura civile vaticano, come già visto più sopra, agli artt. 334 e seguenti ha altresì provveduto a sistematizzare un nuovo e diverso impianto inerente ai rimedi impugnatori, ponendo specifica attenzione al controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione.

Non è tuttavia da trascurare la portata di una ragione squisitamente pratica di tali competenze, costituita dalla “peculiare struttura” degli uffici del giudice unico e del Tribunale, ai quali è previsto che siano destinati magistrati nominati senza scadenze temporali, tanto deporrebbe per un peculiare *favor*, da parte dell’ordinamento giudiziario del 1946, per il Tribunale

³⁰ *Acta Apostolicae Sedis* 38, 1946, pp. 170-172.

³¹ Cfr. PIO CIPROTTI, *Qualche particolare aspetto dell’attività giudiziaria nello Stato della Città del Vaticano* nel vol., *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii card. Sabattani*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1984, p. 591 ss.; JOHANNES RITTER, *L’evoluzione delle strutture giuridiche e di governo dello Stato della Città del Vaticano*, Pontificia Accademia di S. Tommaso, Roma, 1988, p. 83 ss.

³² Cfr. NICOLA PICARDI, *Lo Stato Vaticano e la sua giustizia*, Cacucci, Bari, 2009, p. 110.

³³ Cfr. *ivi*, p. 111.

a conoscere anche di impugnazioni – come è quella contro l'annullamento di un lodo arbitrale – avverso una decisione avente come proprio oggetto un accordo tipicamente negoziale posto in essere da parti private, accordo bisognoso in quanto tale perciò di un formale vaglio giurisdizionale che confermi il rispetto dei crismi di legalità così come imposti dall'ordinamento.

6. Considerazioni di sintesi

In una cornice di sintesi mirata e onnicomprensiva va detto che molteplici sono le ragioni di fondo in grado di dar corpo, spiegandola, alla speciale competenza del Tribunale vaticano nella soggetta materia.

Si tratta, a ben vedere, di ragioni scaturenti sia dalla specificità sul piano logico e sistematico, che caratterizza il procedimento arbitrale all'interno dell'ordinamento vaticano sia dalla natura giuridica dello stesso istituto arbitrale, nonché del lodo così come concepiti sempre dal legislatore vaticano, sia dall'evoluzione storica che ha interessato l'odierna organizzazione giudiziaria, oltre che da esigenze squisitamente pratiche, legate alle modalità di composizione e di funzionamento dei vari organismi in essa ricompresi.

Si pensi in primo luogo all'obbligatorietà dell'omologazione del lodo ad opera del giudice unico, in ossequio al principio del monopolio statale della giurisdizione, che fa sì che la decisione arbitrale non abbia di per sé autonomia quanto ad effetti processuali e che pertanto, anche quando venga impugnata per eventuale nullità, debba soggiacere alla “naturale” e “speciale” competenza dell'organo giurisdizionale gerarchicamente superiore. Solo in questo quadro sistematico il gravame in parola può propriamente intendersi quale procedimento di unico grado, avente l'esclusiva finalità di privare *ex tunc* la decisione arbitrale di efficacia giuridica. Non si è in presenza di un vero e proprio appello in quanto il Tribunale non detiene la funzione, tipica del giudice di seconda istanza, di riformare o confermare la decisione impugnata, ma è chiamato piuttosto ad effettuare un'attività di controllo sulla invocata nullità del lodo. Tale controllo, peraltro, è strettamente vincolato al tassativo elenco di motivi che contraddistingue l'impugnazione per nullità.

In secondo luogo, proprio la speciale attribuzione di competenza al Tribunale circa l'impugnazione per nullità del lodo risulta essere la cartina di tornasole idonea a spiegare coerentemente l'utilizzo, in luogo dell'appello, del rimedio del ricorso per cassazione avverso la sentenza emanata al riguardo da parte del giudice collegiale di primo grado.

Senza tema di ripeterci, desideriamo riaffermare che è la stessa evoluzione delle strutture e degli organi dell'ordinamento giudiziario vaticano, non

disgiunta dalle lumeggiate esigenze pratiche attinenti alla struttura degli uffici giudiziari considerati, a condurre a spezzare una lancia in favore dell'attribuzione di competenza giurisdizionale al Tribunale sull'impugnazione della decisione arbitrale, nonché a costituire ulteriori elementi chiarificatori a sostegno della possibilità di avvalersi, *omisso medio*, del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale con cui viene rigettato il gravame di nullità del lodo.